

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEZ. III BIS R.G. 8879/2024**

**U.P. 1° aprile 2025**

**Memoria**

Nell'Interesse del Prof. Americo Travaglione, (CF TRVMRC69A26I277M) con  
l'Avv. Monica Galano

**Contro**

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica,  
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in  
Roma, alla Via dei Portoghesi 12,  
L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante in  
carica

**E nei confronti**

Della Professoressa Marta Leva (C.F. LVEMRT91T51A433D)

Il Professore Cinat Angelo, (C.F. CNTNGL73C01H501M)

**Per l'annullamento e/o la riforma**

della graduatoria di merito per la scuola superiore di secondo grado, classe di  
concorso A037, Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di  
rappresentazione grafica, per la Regione Lazio, di cui al Decreto Direttoriale 1489  
del 7.8.2024, pubblicato in data 7 agosto 2024, del verbale della Commissione di  
Concorso relativo alla valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, di ogni altro atto  
presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto

\* \* \*

- A.** Entro la data di scadenza della memoria difensiva, né l'Amministrazione resistente,  
né i controinteressati hanno depositato alcuna memoria, il che impedisce o,  
comunque, rende inammissibile la formulazione e/o presentazione di repliche da  
parte delle rispettive difese. Esemplificativo è, sul punto, quanto prescritto dalla

Giurisprudenza Amministrativa in relazione alla facoltà di replica ed alla necessità che la stessa consegua alla produzione, ad opera della medesima parte, della memoria conclusionale entro il termine perentorio di 30 gg prima dell'udienza di discussione. In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2855, del 2 maggio 2019 ha avuto modo di osservare come *“Ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo al Codice), le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, **soprattutto, nel contrastare l'espedito processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l'avversario di controdedurre per iscritto.** (Conferma Tar Campania Napoli, sez. I, estremi omissi). Dello stesso tenore si veda anche, Cons. Stato, Sez. IV, 22/04/2024, n. 3610 per il quale: *“Nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata non può consentirsi la produzione di memoria – definita solo formalmente di replica - dilatando il termine di produzione della memoria conclusionale, pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell'udienza, riservato dal menzionato art. 73 c.p.a. alle repliche. **In sostanza, il deposito della memoria di replica non può costituire un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusive**”*. Idem, Cons. Stato, Sez. V, 13/06/2024, n. 5319 *“Il termine di costituzione delle parti intime, stabilito dall'art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione**

*della parte sino all'udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali”.*

Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non avendo l'Amministrazione ed i controinteressati prodotto alcuna memoria, né di costituzione, né conclusionale, è oggi ai medesimi preclusa ogni possibilità di depositare memorie di repliche essendo decorsi i termini di cui all'art. 73, comma 1.

- B.** Impregiudicato quanto rilevato al punto che precede, la documentazione prodotta dall'Amministrazione evidenzia ancor più la superficialità con la quale la stessa ha dato origine alle graduatorie di merito.

In primo luogo, ove si esamina la domanda della candidata Marta Leva posizionata al n. 39 della graduatoria di merito, con un punteggio pari a 170,25, si rileva che la stessa gode della riserva prevista dall'art. 1, comma 9 bis, del D.L. 22 aprile 2023 n. 44 (convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74), in favore degli operatori volontari che hanno svolto il servizio civile universale senza demerito; una riserva, quindi, del tutto diversa e per nulla sovrapponibile a quella di cui gode il ricorrente, prevista, invece, dalla legge 68/99, in favore delle persone con un grado di invalidità pari o superiore al 46%. Che si tratta di due distinte riserve, previste da altrettante distinte disposizioni di legge, si evince, del resto, in maniera lapalissiana dallo stesso testo normativo (art. 1, co. 9 bis del D.L. 44/23 citato) dove sono, per di più, espressamente *“fatti salvi i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68”*. In esso si legge espressamente: **“9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:”***4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei*

*concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".* In definitiva ed in altri termini, il testo di legge riportato non lascia spazio ad equivoci, la riserva di cui al DL 44/23, rivolta a coloro che hanno svolto il servizio civile universale è cosa ben diversa dalla riserva di cui alla legge 68/99: diversa è la normativa che le prevede, diverse sono le percentuali e diversi sono soprattutto i destinatari. Ne deriva che le stesse (le riserve) non sono affatto sovrapponibili e quella prevista per il servizio civile universale non può in alcun modo, per espressa disposizione di legge, scalfire i diritti spettanti alle persone con grado di invalidità superiore al 46%, non può in altri termini incidere, limitandola, sulla quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge 68 del 1999. Limitazione che, invece, l'Amministrazione ha procurato avendo, con l'inserimento della candidata Leva, occupato una quota di riserva destinata ai beneficiari della legge 68 del 1999 e, quindi al ricorrente.

- C. Il tutto non senza rilevare che la valutazione ed inserimento delle riserve in graduatoria è avvenuto, per ammissione della stessa Amministrazione, sulla base di una procedura informatizzata che, in quanto tale, non ha consentito nessun controllo e, di conseguenza, alcuna valutazione dei titoli pure inseriti dal candidato. Nella nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito si legge espressamente: *"Si precisa, infine, che l'inserimento delle riserve in graduatoria è stato effettuato dalla Piattaforma*

*informatica ministeriale mediante un procedimento automatizzato, quindi, alcuna documentazione amministrativa inerente alle modalità seguite da questo Ufficio, al fine dell'inserimento delle riserve, potrebbe essere ostensibile mediante un accesso agli atti".* In buona sostanza, secondo quanto asserito nella nota Ministeriale l'inserimento delle riserve e, quindi, degli stessi vincitori in graduatoria è avvenuto sulla base di una procedura informatizzata senza alcun tipo di controllo, né preventivo, né successivo. Il che ha dato luogo alla mancata valutazione del titolo di riserva posseduto dal ricorrente ed alla conseguente illegittimità della graduatoria di merito affidata, al pari della vita delle persone, al capriccio di un algoritmo.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra e ferma l'inammissibilità di eventuali produzioni e/o memorie dell'Amministrazione e dei controinteressati, si insiste per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni in esso meglio formulate.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Con osservanza

Roma, marzo 2025

Avv. Monica Galano